

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo, del 26.11.2025

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD  
Terza Sezione Civile**

In persona del Giudice designato, dott.ssa Maria De Vivo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.11.2025, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento iscritto al n. xxxx del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.;

vertente tra

**CLIENTE S.r.l.;**

**BANCA S.P.A.**

e

ricorrente

resistente

**Premesso**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., **CLIENTE s.r.l.** - premesso di essere stata titolare del conto corrente n. xxx/6047 presso **BANCA S.p.A.**, chiuso in data 31.07.2025 con trasferimento del saldo di euro 11.400,00 su altro conto bancario - ha dedotto di essersi vista rifiutare il rilascio del carnet di assegni da parte di **BANCA OMISSIONIS** in data 21.10.2025, apprendendo in quell'occasione della segnalazione del proprio nominativo in **C.A.I.** da parte di **BANCA S.p.A.** Ha aggiunto che la segnalazione era stata effettuata in relazione all'assegno n. xxxxxx-xx tratto sul predetto conto n. xxxx/6047 con data 25.07.2025, il quale risultava impagato per assenza di fondi.

In punto di fumus boni iuris, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità della segnalazione in ragione dell'omessa ricezione del preavviso di revoca ex art. 9 bis L. 386/1990, nonché dell'insussistenza del presupposto sostanziale dell'assenza di fondi, stante la giacenza di euro 11.400,00 sul conto al momento della chiusura.

Quanto al periculum in mora, **CLIENTE s.r.l.** ha dedotto il grave pregiudizio economico e reputazionale derivante dall'iscrizione in **C.A.I.**, tale da comprometterne l'affidabilità bancaria e commerciale, elemento essenziale per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e per il mantenimento dei rapporti contrattuali in essere con le amministrazioni aggiudicatrici.

Ha, dunque, prospettato un'azione di merito tesa alla conferma del provvedimento d'urgenza, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Tanto premesso, ha chiesto:

"a)Ordinare a **Banca S.p.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore, con decreto emesso inaudita altera parte, ovvero con ordinanza previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed assunzione, se del caso, di sommarie informazioni, rigettata ogni avversa domanda e/o eccezione, di procedere *ad horas* alla richiesta di cancellazione della Società **CLIENTE s.r.l.** in persona del legale rappresentante pro tempore dalla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) della Banca d'Italia, con efficacia retroattiva ovvero dal momento dell'iscrizione stessa, tenuto conto della mancata notifica del preavviso di revoca ex art. 9-bis L. 386/1990, e della infondatezza della motivazione posta a base della fatta segnalazione e, pertanto, della insussistenza dei presupposti formali e sostanziali per la segnalazione effettuata;

b)-Fissare una penale di € 200,00 (euroduecento/00) ovvero dell'importo, maggiore e/o minore, ritenuto opportuno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di cui al punto precedente;

c)-Emettere ogni altro provvedimento ritenuto, secondo le circostanze, idoneo ad eliminare ogni pregiudizio subito e subendo dalla **CLIENTE s.r.l.** per tutti i motivi illustrati nell'antescritto ricorso".

Respinta la richiesta di emissione del provvedimento cautelare inaudita altera parte e ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione alla controparte, si è costituita **BANCA s.p.a.**, sostenendo la correttezza e legittimità del proprio operato, in particolare per aver assolto all'obbligo di preavviso della segnalazione mediante comunicazione a mezzo raccomandata al domicilio eletto, presso il quale la correntista era risultata irreperibile, ed affermando l'insussistenza del periculum in mora. Ha, dunque, concluso per il rigetto del ricorso.

**OSSERVA**

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo, del 26.11.2025

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto, per i motivi di cui appresso.

A norma dell'articolo 9 bis L. 386/90, “*Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10- bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni [...]*

*La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento [...]. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto”.*

Ciò posto, dalla copia conforme all'originale dell'assegno, depositata dalla ricorrente, emerge che il titolo è stato presentato al pagamento in data 29.07.2025, ed è stato comunicato impagato in data 30.07.2025.

La banca ha, a sua volta, depositato la comunicazione datata 2.08.2025 contenente il preavviso di revoca ex art. 9 bis L. cit., inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato dall'odierna ricorrente quale domicilio eletto.

Dal documento allegato sub 5 dalla resistente emerge che il plico non è stato consegnato per essere la destinataria risultata irreperibile, con attestazione di compiuta giacenza del 19.08.2025.

Ritiene il Tribunale che le contestazioni mosse dalla parte ricorrente circa la valenza probatoria del predetto documento – in ragione essenzialmente della mancata compilazione dello spazio denominato “avviso di consegna” - siano prive di pregio.

Deve, infatti, farsi applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale” (Cass., n. 1188/2014).

Pertanto, ritiene il Tribunale che, alla luce delle esposte risultanze, la condotta tenuta dall'istituto di credito sia conforme al dettato della legge.

Infatti, **BANCA s.p.a.**, non avendo avuto prova del pagamento tardivo del titolo, ha proceduto, allo scadere dei 60 giorni previsti dalla legge e dopo avere effettuato la comunicazione del preavviso di revoca, all'iscrizione del nominativo della ricorrente nella Centrale d'Allarme Interbancaria, con conseguente provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni per la durata di sei mesi. Del resto, la legge impone al traente di portare a conoscenza della banca trattaria l'avvenuto pagamento dell'assegno bancario nel termine di sessanta giorni e, in mancanza, non consente alcun margine di discrezionalità all'istituto di credito in merito alle relative conseguenze.

È il caso di precisare che la ricorrente non ha dedotto di aver effettuato il pagamento tardivo nel termine di cui all'art. 8 L. cit. Anzi, le deduzioni in fatto e le produzioni documentali di **CLIENTE s.r.l.** depongono in tutt'altro senso. Invero, all'udienza del 13.11.2025 la ricorrente ha ribadito che fino alla data del 21.10.2025 non era affatto a conoscenza dell'avvenuta iscrizione in **C.A.I.** su segnalazione della resistente, all'uopo depositando la quietanza liberatoria rilasciata dal beneficiario dell'assegno – con tanto di sottoscrizione autenticata – proprio in data 21.10.2025 (ossia successivamente allo spirare del termine di 60 giorni dalla presentazione del titolo) e senza che dal tenore della dichiarazione emerga una data anteriore del pagamento.

Anche sotto tale profilo, dunque, la condotta della banca non presenta profili di illegittimità. Venendo alla contestazione del presupposto sostanziale della segnalazione, ossia l'assenza di provvista, essa è destituita di fondamento. Non deve, invero, trarre in inganno la circostanza che al 1.08.2025 – data di chiusura del rapporto – il conto presentasse un saldo attivo di euro 11.400,00, come da estratto conto in atti.

Dall'esame delle poste in entrata ed uscita annotate sul medesimo estratto conto, infatti, emerge che alla data della presentazione dell'assegno per il pagamento (29.07.2025), la provvista sul conto era inferiore ad euro 1.000,00, essendo, dunque, insufficiente a coprire l'importo dell'assegno, per poi essere

*Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo, del 26.11.2025*

rimpinguata con accrediti avvenuti tra il 30 ed il 31 luglio 2025, sino ad addivenire al predetto saldo di chiusura di euro 11.400,00 al 1.08.2025.

Risulta, dunque, integrata la causale della segnalazione, ossia mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento.

Per le ragioni tutte di cui sopra, non essendo configurabile il fumus boni iuris, il ricorso deve essere respinto, essendo irrilevante l'esame del *periculum in mora*.

Alla luce dei complessivi rapporti tra le parti, per come emersi dagli atti, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Letti gli artt. 669bis ss. e 700 c.p.c.,

1) Rigetta il ricorso;

2) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Aversa, il 26 novembre 2025

Il Giudice dott.ssa Maria De Vivo

Ex Parte